



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 2 dicembre 2016  
Prot. n. 129/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Sentenza Corte Cost. n. 251/2016 - Illegittimità delle norme della Legge n. 124/2015 (Legge Madia) nella parte in cui prevedono soltanto il parere in Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Segnaliamo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016 (in allegato) vertente sul giudizio di legittimità costituzionale della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. Riforma Madia), nella parte in cui si prevede la sola *previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata*.

La questione di legittimità, sollevata dalla Regione Veneto, ha ad oggetto la ritenuta violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost..

Le norme censurate riguardano la materia della cittadinanza digitale (*art. 1*), della dirigenza pubblica (*art. 11*), del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche (*art. 17*), delle partecipazioni azionarie delle Amministrazioni pubbliche (*art. 18*) e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (*art. 19*).

In particolare, la Legge di riforma viene impugnata nella parte in cui prevede l'elaborazione di distinti testi unici diretti alla semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni societarie delle stesse, nonché dei servizi pubblici di interesse economico generale, stabilendo che i relativi decreti siano adottati previo parere della Conferenza Unificata, reso nel termine di 45 giorni e decorso il quale il Governo potrà comunque procedere (*art. 16, co. 1 e co. 4*). A giudizio della Regione ricorrente "il *previo parere in Conferenza Unificata*" si porrebbe quale forma di raccordo con le Regioni insufficiente e dunque lesiva del principio di leale collaborazione, atteso che la delega contenuta nel citato art. 16 è volta non alla mera semplificazione ma anche alla riorganizzazione di settori sui quali incidono competenze regionali, quali l'organizzazione amministrativa regionale, il TPL e i Servizi Pubblici Locali.

Con riferimento specifico, poi, al settore di interesse, vanno poste in rilievo le censure adottate dalla Regione in ordine agli artt. 18 e 19 della Legge delega.

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Per quanto attiene l'art. 18, là dove la norma delega il Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle Amministrazioni pubbliche, stabilendo principi e criteri direttivi in tal senso, si realizzerebbe una lesione delle competenze regionali residuali in materia di organizzazione e funzionamento della Regione nella parte in cui:

- viene vietato all'Ente di assumere o mantenere partecipazioni in società, in quanto sottrarrebbe al medesimo la scelta in merito alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni e servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali;
- delega il governo per la definizione della responsabilità non solo degli organi delle società partecipate, ma anche degli amministratori delle Amministrazioni partecipanti, incidendo nell'ambito della materia della responsabilità amministrativa del personale regionale che esula dalla competenza statale;
- prevede la possibilità di piani di rientro, con eventuale commissariamento, per le società con bilanci in disavanzo sulla scorta dell'assunto che sia di competenza regionale regolare dettagliatamente modalità e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo nell'ambito delle materie di potestà legislativa regionale.

Sempre con riferimento all'art. 18, la Regione ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dei principi e criteri direttivi relativi al riordino delle società partecipate dagli Enti locali (lett. m, n, da 1 a 7) poiché tali principi non lascerebbero alcuno spazio all'intervento regolativo dell'Ente, in contrasto con il principio di proporzionalità.

In merito, poi, all'art. 19 (lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u) ed, in particolare, alla parte in cui il Governo viene delegato ad operare il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali d'interesse economico generale in base ad una serie di principi e criteri direttivi che - a parere della ricorrente - andrebbero ben al di là dei limiti entro cui deve attenersi la trasversalità della tutela della concorrenza, è stato eccepito come tali previsioni, incidendo su una pluralità di altri ambiti rientranti nella sfera di competenza regionale residuale o concorrente (quali per esempio quello del TPL) violerebbero il criterio di proporzionalità. Le citate disposizioni, dunque, invadendo ambiti di competenza regionale, si porrebbero in contrasto con il principio di leale collaborazione, sacrificando la possibilità dell'Ente di adottare proprie scelte organizzative e prescrivendo una forma di raccordo con la Regione inadeguata.

Tanto premesso, da parte della Consulta è stato dirimente e preliminare verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte ve ne sia una di competenza dello Stato cui ricondurre in maniera prevalente il disegno riformatore nel suo complesso, circostanza questa che, laddove sussistente, escluderebbe la censurata violazione delle competenze regionali.

Nel caso, invece, della coesistenza di competenze statali e regionali relative a materie legate in un intreccio inestricabile, risulterebbe necessario per il Legislatore statale



rispettare il principio di leale collaborazione, prevedendo adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali a difesa delle loro competenze.

Sul punto, la Corte ha affermato – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente – che “l’intesa nella Conferenza” è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost., proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice delle leggi ha dichiarato, limitatamente alla nostra disamina, l’illegittimità costituzionale tra l’altro:

- dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della Legge n. 124/2015;
- dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della Legge n. 124/2015;

Illegittimità limitata - si precisa - alla parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della stessa legge, si prevede che il *“Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata”*.

Per mera completezza espositiva, preme precisare che la Corte ha circoscritto il proprio scrutinio alle disposizioni di delega specificamente impugnate dalla Regione Veneto, senza estendere il proprio esame alle norme attuative. Deve, pertanto, ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale investe le disposizioni citate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa e che, pertanto, le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell’esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti in materia, porgiamo distinti saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.